

STATUTO 2010
Gruppo Alpinistico Gamma

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 — Il Gruppo Alpinistico Gamma “, costituito a Lecco in data 1 gennaio 1978, legalmente riconosciuto con atto notarile Repertorio n. 7246 Raccolta n. 463 il 6 maggio 1993, ha sede a Lecco in Corso Promessi Sposi 23NI.

Art. 2 — Scopo del Gruppo è di offrire ai suoi soci la possibilità di abituali incontri improntati a favorire la loro coesione, di garantire un reciproco contributo per il conseguimento della perfezione nella tecnica alpinistica e nell'alpinismo in generale e di poter dare valido aiuto nell'organizzazione di imprese alpinistiche singole o collettive particolarmente onerose. In funzione di questi suoi scopi, il Gruppo vuole rappresentare un segno di elite nel campo alpinistico e come tale un titolo ambizioso per gli alpinisti che vi sono ammessi. Le attività per raggiungere gli scopi dichiarati si esplicano nelle seguenti azioni:

- Promuovere la pratica dell'alpinismo*
- promuovere iniziative culturali*
- promuovere iniziative aggreganti (campeggi, trekking esplorativi e spedizioni alpinistiche)*
- gestire corsi di alpinismo a vari livelli e ambienti*
- divulgare l'arrampicata sportiva con il sostegno di una società sportiva organizzata e riconosciuta dal CONI, con particolare attenzione ai giovani in età scolare*

AMMISSIONE AL GRUPPO

Art. 3 — La singola attività alpinistica e sociale dei soci sarà presa in esame da una apposita Commissione per giudicare se la stessa giustifica l'appartenenza al Gruppo. Ogni anno saranno esaminate dalla stessa Commissione le domande di ammissione presentate al Consiglio da soci ATTIVI che perorano l'ammissione degli eventuali candidati, corredate da dettagliata attività alpinistica che metta in evidenza la loro capacità, le dichiarazioni di disponibilità alla partecipazione alle attività sociali e al pagamento della quota annuale. In seguito il giudizio della Commissione verrà esplicitato al Consiglio Direttivo che convocherà apposita Assemblea di Gruppo, con preciso Ordine del Giorno, nel secondo quadrimestre di ogni anno. Unica restrizione per l'ammissione è l'appartenenza del candidato ad altri Gruppi alpinistici specifici.

CLASSIFICAZIONE DEI SOCI

Art. 4 — I soci sono suddivisi in tre categorie: ATTIVI — ONORARI — NOMINALI.

I soci ATTIVI si suddividono in due sottocategorie: Alpinisticamente ATTIVI e Socialmente Attivi. Sono soci Alpinisticamente ATTIVI coloro che, in regola con il versamento della quota annuale, svolgono una attività alpinistica e sociale continuativa e convalidata ogni 2 anni dalla valutazione di apposita Commissione nominata dal Consiglio e che per la verifica farà riferimento ai Regolamenti esistenti ed eventualmente aggiornati ogni anno durante l'Assemblea ordinaria.

Sono soci Socialmente ATTIVI coloro che, in regola con il versamento della quota annuale, pur non avendo un'attività alpinistica sufficiente, mantengono con costanza la frequentazione del Gruppo e sono particolarmente disponibili nelle attività sociali.

Fanno parte della categoria di soci ONORARI persone che, pur non praticando l'alpinismo, hanno acquisito eccezionali meriti morali presso il Gruppo, tali da inserirsi in modo determinante nella sua storia.

Sono soci NOMINALI coloro che, dopo essere stati soci ATTIVI, non abbiano continuato l'attività richiesta o non siano in regola con il versamento della quota annuale.

Il versamento della quota, la cui entità verrà stabilita e approvata annualmente dall'assemblea ordinaria dei soci, consente il libero accesso alla sala boulder di proprietà del Gruppo.

I soci Nominali in regola con il versamento della quota mantengono il diritto di accesso alla sala.

La tessera di accesso è PERSONALE e NON CEDIBILE.

La trasgressione di questa regola può essere motivo di espulsione dal gruppo.

ASSEMBLEA

Art. 5 — Organo basilare del Gruppo é l'Assemblea, che viene convocata ordinariamente una volta all'anno nel primo quadrimestre per approvare le relazioni morale e finanziaria, e ad anni alterni per nominare i Consiglieri e i Revisori dei Conti. Nel caso che la votazione sulle relazioni conseguisse risultato negativo, il Consiglio é tenuto a dimettersi. Nel corso dell'anno sociale l'Assemblea dovrà essere convocata almeno altre due volte, una nel secondo quadrimestre per la definizione delle attività di gruppo (Corsi di Alpinismo, Attività Culturali e Sportive) e delle nuove Ammissioni e una nel terzo quadrimestre per la verifica dei Regolamenti e della quota sociale dell'anno successivo. . L'Assemblea Generale dei Soci regola la vita associativa, è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. In particolare l'Assemblea potrà pronunciarsi in merito alla validità ed efficacia dei Regolamenti attuativi dello Statuto redatti ed approvati dal Consiglio Direttivo.

Convocazioni straordinarie possono essere richieste dal Consiglio o dall'iniziativa scritta di almeno 5 soci ATTIVI. In tutti i casi l'avviso di convocazione dovrà essere inviato a tutti i soci almeno otto giorni prima della data fissata: il voto é riservato esclusivamente ai soci ATTIVI.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 6 — Il Consiglio Direttivo viene eletto dai soci ATTIVI ed composto da sette soci, che rimangono in carica due anni e sono successivamente rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo eleggono il presidente ed il vicepresidente, mentre tutte le altre cariche vengono assegnate dal presidente.

Compito del Consiglio Direttivo é la realizzazione degli scopi previsti dallo Statuto.

Le Riunioni di Consiglio devono essere convocate almeno una volta ogni 2 mesi:

per la validità delle delibere è richiesta la presenza di almeno 3 consiglieri oltre il presidente. In mancanza del. Presidente il Consiglio viene presieduto dal Vicepresidente.

La convocazione del Consiglio di presidenza deve essere fatta con comunicazione scritta almeno 3 giorni prima della Riunione. Qualora per motivi ingiustificati un Consigliere non partecipasse ripetutamente alle Riunioni, il Consiglio proporrà all'Assemblea, la sostituzione con il socio che lo segue in graduatoria. La sostituzione avverrà automaticamente nel caso di dimissioni volontarie.

Art. 7 — L'Assemblea nomina ogni 2 anni 2 soci quali Revisori dei Conti. A questa votazione partecipano anche i soci Onorari e Nominali, che a loro volta sono eleggibili quali Revisori dei Conti. I Revisori sono rieleggibili ed il più anziano funge da Presidente

Ai Revisori dei Conti il Cassiere ha l'obbligo di presentare tutti i dati che saranno richiesti: le loro osservazioni dovranno essere lette in Assemblea, dopo un rendiconto finanziario tenuto dal Cassiere.

DIMISSIONI

Art • 8 — Il socio che intende dimettersi dal Gruppo deve inviare comunicazione scritta al Consiglio di presidenza Per ogni caso in cui il Consiglio ritenesse per motivi disciplinari o morali di dover procedere all'esclusione di un socio dal Gruppo, la ratifica di questa decisione dovrà essere effettuata dall'Assemblea appositamente convocata.

MODIFICA DELLO STATUTO

art. 9 — Il presente Statuto potrà essere modificato con la maggioranza dei 2/3 dei soci ATTIVI.

SCIoglimento

Arti 10 — La stessa maggioranza é richiesta per lo scioglimento del Gruppo e per la successiva assegnazione dei beni.

In caso di scioglimento il Patrimonio del Gruppo, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tutti i beni sociali, sotto qualsiasi forma si presentino, saranno, con regolare atto, consegnate dal Consiglio Direttivo in carica al Sindaco della città, perché vengano devoluti ad altre Associazioni non profit con analoga finalità, o con fini di pubblica utilità oppure a favore di Enti di beneficenza cittadina.

DOVERI DEI SOCI

Art. 11 — I soci del Gruppo sono tenuti a rinnovare la loro tessera di appartenenza al Gruppo stesso versando tassativamente la quota sociale entro il primo mese di ogni anno solare.

Tutti i soci devono offrire la loro collaborazione per la realizzazione delle attività proposte dal Consiglio Direttivo: un abituale rifiuto a questa collaborazione può essere motivo per espulsione dal Gruppo.

NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.